

Causa C-34/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 gennaio 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Koszalinie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

30 dicembre 2022

Attrice:

RF

Convenuta:

Getin Noble Bank S.A.

Oggetto del procedimento principale

Azione diretta a far accertare la nullità di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri (CHF) concluso con la banca convenuta e ad ottenere il pagamento di una somma di denaro, nonché istanza dell'attrice di adozione di provvedimenti cautelari a tutela di una pretesa non pecuniaria mediante la regolamentazione dei diritti e degli obblighi delle parti del procedimento per la durata dello stesso, con sospensione dell'obbligo dell'attrice di rimborsare le rate mensili del mutuo negli importi ed entro le date convenuti nel contratto

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 al fine di stabilire se il divieto previsto in tale disposizione riguardi unicamente la possibilità di far valere i diritti di garanzia su una pretesa pecuniaria mediante esecuzione forzata o anche l'avvio di qualsiasi procedimento cautelare nei confronti di un ente soggetto a risoluzione coatta

Questione pregiudiziale

«Se il divieto di cui all'articolo 70, paragrafo 1, della direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardi unicamente la possibilità di far valere i diritti di garanzia su una pretesa pecuniaria mediante esecuzione forzata o anche l'avvio di qualsiasi procedimento cautelare nei confronti di un ente soggetto a risoluzione coatta»

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 12 e 169, paragrafo 1

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 38.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, considerando 4, 21 e 24, articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1

Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, considerando 5, articolo 70, paragrafo 1

Disposizioni nazionali fatte valere

Costituzione della Repubblica di Polonia (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej), articolo 76

Legge del 23 aprile 1964, che promulga il codice civile (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), articoli 5, 22¹, 43¹, 44, 45, 58, paragrafi da 1 a 3, 353¹, 358¹, paragrafi da 1 a 4, 359, paragrafi 1 e 2, nonché 385¹ paragrafi da 1 a 4

Legge bancaria del 29 agosto 1997 (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe), articolo 69, paragrafi 1 e 2 (nella versione in vigore al 31 agosto 2007)

Legge del 10 giugno 2016 relativa al Fondo bancario di garanzia, al sistema di garanzia dei depositi e alla risoluzione coatta (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz

przymusowej restrukturyzacji; in prosiegu: la «legge relativa al Fondo bancario di garanzia»), articolo 135, paragrafi 1 e 4

Legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego), articoli 13, paragrafo 2, 199, paragrafo 1, 730, paragrafi 1 e 2, 730¹, paragrafi 1, 2, 2¹ e 3, 731, 737, 738, 743, paragrafi 1 e 2, nonché 755

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il giudice del rinvio è stato investito di una controversia promossa con un'azione di accertamento e di pagamento delle somme, intentata da RF nei confronti della GETIN Noble Bank SA di Varsavia. L'attrice ha chiesto che venisse accertata la nullità del contratto di mutuo ipotecario indicizzato in CHF concluso con la convenuta il 31 agosto 2007. L'attrice ha chiesto inoltre la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di 80 657,30 zloty polacchi (PLN), oltre alle somme accessorie. In subordine, l'attrice ha chiesto che venisse accertato che le disposizioni del suddetto contratto, da essa dettagliatamente descritte, costituivano clausole abusive e non erano per essa vincolanti. Contestualmente a quest'ultima richiesta, l'attrice ha chiesto che venisse ordinato il pagamento in suo favore dell'importo di 28 780,01 PLN, oltre alle somme accessorie.
- 2 Unitamente all'atto di citazione, l'attrice ha presentato un'istanza per l'adozione dei provvedimenti cautelari a tutela di una pretesa non pecuniaria, mediante la regolamentazione dei diritti e degli obblighi delle parti del procedimento per la durata dello stesso, con sospensione dell'obbligo dell'attrice di rimborsare le rate del mutuo negli importi ed entro le date convenuti nel contratto, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti cautelari sino alla data in cui diventi definitiva la decisione conclusiva del giudizio. Essa ha motivato tale richiesta, sostenendo che il suo interesse all'adozione dei provvedimenti cautelari che deve sussistere per tutta la durata del procedimento, derivava dal fatto che l'assenza delle suddette misure avrebbe potuto esporla a perdite finanziarie, considerati i pagamenti delle rate capitale-interessi che quest'ultima effettua regolarmente, con il rischio di ripercussioni sul suo patrimonio e di un arricchimento senza causa della convenuta.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 3 L'attrice ha sostiene che il summenzionato contratto di mutuo ipotecario è nullo e contiene clausole abusive che non sono per lei vincolanti. A suo avviso, essa ha interesse all'adozione dei sopraindicati provvedimenti cautelari a tutela della sua pretesa non pecuniaria in ragione del rischio di perdite finanziarie.
- 4 La convenuta non ha ancora presentato la comparsa di risposta, poiché, al momento dell'adozione dell'ordinanza di rinvio, non le era ancora stata notificata una copia dell'atto introduttivo, in quanto il giudice del rinvio si pronuncia in

primo luogo sull'istanza di adozione dei provvedimenti cautelari volti alla tutela della pretesa non pecuniaria.

Breve illustrazione dei motivi del rinvio

- 5 Per quanto riguarda la necessità di sottoporre la suesposta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che l'interpretazione del diritto dell'Unione risulta indispensabile affinché esso possa applicare correttamente le disposizioni del diritto nazionale relative alla possibilità di adozione dei provvedimenti cautelari a tutela di una pretesa non pecuniaria, nella situazione in cui nei confronti della convenuta era stata avviata (il 29 settembre 2022) una procedura di risoluzione coatta, a seguito della quale l'attività della banca è stata trasferita ad un ente-ponte creato dal Fondo bancario di garanzia.
- 6 Secondo il giudice del rinvio, l'istanza dell'attrice di adozione dei provvedimenti cautelari a tutela della pretesa non pecuniaria nella presente causa, dovrebbe essere, in linea di principio, accolta, considerato che quest'ultima ha dimostrato l'esistenza dell'interesse ad ottenere l'emissione di tali provvedimenti.
- 7 Tuttavia, conformemente all'articolo 135 della legge relativa al Fondo bancario di garanzia, è soggetto ad estinzione il procedimento di esecuzione o il procedimento cautelare relativo al patrimonio di un ente soggetto a risoluzione, avviato prima dell'apertura della procedura di risoluzione, (paragrafo 1), mentre, nell'ipotesi in cui la procedura di risoluzione coatta sia in corso, non è consentito avviare il procedimento di esecuzione o cautelare nei confronti di un ente soggetto a risoluzione (paragrafo 4). Quest'ultima disposizione è stata trasposta nella normativa polacca in forza della direttiva 2014/59, ai sensi del suo articolo 70, paragrafo 1.
- 8 Nell'esaminare l'istanza dell'attrice, il giudice del rinvio ha nutrito dubbi in merito all'interpretazione dell'articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, relativamente alla questione se il divieto previsto da tale disposizione riguardi unicamente la possibilità di far valere i diritti di garanzia mediante esecuzione forzata o anche l'avvio di qualsiasi procedimento cautelare nei confronti di un ente soggetto a risoluzione coatta.
- 9 Secondo il giudice del rinvio è possibile ritenere che il divieto di cui all'articolo 70 della direttiva 2014/59 possa riguardare soltanto beni già facenti parte del patrimonio dell'ente soggetto a risoluzione e che un'eventuale esecuzione forzata o un provvedimento cautelare potrebbe comportare, a seguito dell'espletamento del procedimento di esecuzione o del procedimento cautelare, l'uscita di tali beni dal patrimonio in questione. A suo avviso, il divieto di avviare un procedimento cautelare non può quindi riguardare beni che non sono ancora entrati a far parte del patrimonio in questione. In siffatta situazione, la succitata disposizione non osterebbe all'accoglimento dell'istanza dell'attrice.

- 10 Dal punto di vista del diritto dell'Unione, il giudice del rinvio sottolinea che, conformemente al considerando 5 della direttiva 2014/59, risulta difficile trovare un motivo per cui non sarebbe possibile la tutela cautelare in riferimento a tale tipo di pretese non pecuniarie nei confronti di una banca sottoposta alla procedura di risoluzione, la quale, conformemente a tale direttiva, deve essere svolta conformemente al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto ai creditori degli enti sottoposti ad una procedura ordinaria di insolvenza.
- 11 Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio propone alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale da esso sottoposta, dichiarando che l'articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 riguarda unicamente la possibilità di far valere i diritti di garanzia su una pretesa pecuniaria mediante esecuzione forzata.
- 12 Il giudice del rinvio indica, inoltre, che la prassi finora esistente della Corte si è concentrata unicamente sull'interpretazione letterale dell'articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, il che rende tuttavia impossibile conseguire gli obiettivi previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione. Pertanto, il giudice a quo sottolinea la necessità di garantire il pieno effetto utile di tale diritto.
- 13 Infine, il giudice del rinvio chiede, ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, l'applicazione del procedimento accelerato, in quanto la natura della causa, determinata dalla necessità di statuire su un'istanza di adozione dei provvedimenti cautelari a tutela di una pretesa non pecuniaria, la quale, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, deve essere esaminata prontamente, esige una decisione immediata.